



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 21684 del 26-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 27936 - Data adozione: 18/12/2024

Oggetto: Soc. Ecomar Italia Spa. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lettera a) e modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs 152/06 e smi, relativamente all'installazione di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con sede legale ed operativa in Via Polveroni, 9/11 fraz. Vada Rosignano Marittimo (LI). (i.d. Aramis 46695)

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2024

Numero interno di proposta: 2024AD031626

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i con particolare riferimento alla parte II “ Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Guue del 17 Agosto 2018 numero L208;

RICHIAMATA la L.R. n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” che individua, all’art. 72 bis, quale Autorità competente al rilascio, all’aggiornamento ed al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la Regione;

RICHIAMATA la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTA la L.R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

VISTA la D.P.G.R. Toscana n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 18/05/1998, n. 25 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTA la D.P.R.G. Toscana 29/03/2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’art. 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”;

VISTA la L.R. 20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 46/R/2008 “Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”;

RICHIAMATA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico e in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT n. 72/2018, la DPGRT n. 528/2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

RICHIAMATA inoltre la vigente normativa statale e regionale in materia di controllo dell'inquinamento acustico e in particolare la Legge 26 ottobre 1995 n. 447; il D.P.C.M. 14 novembre 1997; il D.M. 16 marzo 1998; la L.R. Toscana 1 dicembre 1998 n. 89 e smi; il DPR 19 ottobre 2011 n. 227; il D.P.G.R. Toscana 8/01/2014, n. 2/R; la D.P.G.R. Toscana n. 490 del 16/06/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06/08/2012 e smi "Art. 19, comma 2 bis della LR 25/1998 e smi: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti";

VISTO il D.P.R. 160 del 7 settembre 2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il D.M. 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

VISTO DM 06.03.2017 n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 bis";

VISTA la D.G.R.Toscana 09 ottobre 2023 n. 1164 " Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del Decreto Ministeriale 6 marzo 2017, n. 58 - Revoca DGR. 18.10.2010 n. 885 – Correzione materiale e revoca DGR 1129/2023", con particolare riferimento a quanto disposto al punto 4 del dispositivo della D.G.R.Toscana stessa;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. n.48 del 13.03.2014 e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Livorno alla Società Ecomar Italia SpA, alla gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi rientrante nella disciplina AIA di cui ai punti 5.1- 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso l'installazione ubicata in Via Polveroni n. 9/11, Fraz. Vada - Rosignano M.mo (LI);

CONSIDERATO CHE a seguito della pubblicazione sulla Guue della Decisione 10 agosto 2018- che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva (UE) 2008/1147- la Regione Toscana con D.D. n. 16905 del 25/10/2018, ha approvato il calendario di presentazione dei riesami per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi della suddetta Decisione, secondo l'art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ("rinnovo e riesame"), è previsto che relativamente alle installazioni dotate di autorizzazione integrata ambientale venga disposto il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

VISTE le note in atti regionali prott. 0402684, 0402606 e 0402607 del 19/11/2020 con le quali il Suap del Comune di Rosignano Marittimo ha trasmesso l'istanza di riesame e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Livorno n. A.D. n. 48/2014 e

s.m.i. presentata dalla Soc. Ecomar Italia Spa, in conformità al calendario di cui al punto precedente;

CONSIDERATO CHE la Soc. Ecomar Italia Spa, sia per le modifiche progettuali previste, sia per quanto disposto dall'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i. ha presentato istanza di VIA al competente Settore Regionale, e pertanto con nota in atti regionali prot. 0406463 del 20/11/2020 la Regione Toscana ha comunicato che il procedimento di riesame e modifica sostanziale dell'AIA è stato sospeso sino al termine dell'espletamento della procedura di VIA;

CONSIDERATO CHE trattandosi di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 2 del D.lgs 152/06 e s.m.i., l'istanza è da considerarsi come nuova Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la DPGRT n. 590 del 23/05/2022 della Regione Toscana con la quale è stato deliberato di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma con prescrizioni, relativamente all'esistente impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre che per le modifiche progettuali presentate;

CONSIDERATO CHE:

- conformemente a quanto previsto dalla DPGRT 590/2022 sopra richiamata, il Gestore ha provveduto depositare al Suap del Comune di Rosignano Marittimo l'aggiornamento della documentazione già presentata, con quanto emerso nel procedimento di VIA;

- con nota in atti regionali prot. 0306468 del 02/08/2022 il Suap del Comune di Rosignano Marittimo ha trasmesso la documentazione di cui al punto precedente presentata dalla Soc. Ecomar Italia Spa;

- in data 11/08/2022 la Regione Toscana ha provveduto, in qualità di amministrazione competente, alla pubblicazione sul proprio sito web, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29-quater, dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza;

- entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra non sono pervenute osservazioni sulla domanda, ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 29-quater, da parte di eventuali soggetti interessati;

- in data 15/11/2022 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt.14 e14 ter della L.egge 241/90 e s.m.i in modalità sincrona, che ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa per la valutazione dell'istanza di cui trattasi;

- con nota in atti regionali prot.0102613 del 27/02/2023 il Suap del Comune di Rosignano Marittimo ha trasmesso le integrazioni trasmesse dalla Soc. Ecomar Italia Spa in risposta a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 15/11/2022;

- in data 19/04/2023 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt.14 e14 ter della L.egge 241/90 e s.m.i. in modalità sincrona che ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa in merito a quanto presentato con la sopra citata nota prot.0102613 del 27/02/2023;

- con nota in atti regionali prot. 0318593 del 03/07/2023 il Suap del Comune di Rosignano Marittimo ha trasmesso le integrazioni trasmesse dalla Soc. Ecomar Italia Spa in risposta a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 19.04.2023;

- in data 27/09/2023 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt.14 e14 ter della L.egge 241/90 e s.m.i. in modalità sincrona che ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa in merito a quanto presentato con la sopra citata nota prot. 0318593 del 03/07/2023;

- con nota in atti regionali prot.0478657 del 19/10/2023 il Suap del Comune di Rosignano Marittimo ha trasmesso le integrazioni presentate dalla Soc. Ecomar Italia Spa in risposta a quanto richiesto dalla conferenza di Servizi del 27/09/2023;

- in data 14/12/2023 si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt.14 e14 ter della L.egge 241/90 e s.m.i. in modalità sincrona che ha deciso, tra l'altro quanto di seguito riportato:

- di esprimere parere favorevole al rilascio del riesame dell'AIA con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs 152/06 e smi e modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 stesso decreto, approvando il progetto presentato dalla società Ecomar Italia Spa con le prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza stessa e nei nei pareri allegati e in quelli relativi alle sedute delle precedenti CdS;
- che il Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, dovesse rimodulare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC) secondo le indicazioni fornite da Arpat nel proprio contributo;
- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto edilizio presentato dalla Soc. Ecomar Italia Spa relativo alla realizzazione del nuovo capannone e relative opere connesse.

VISTA la nota in atti prot. 0035436 del 22/01/2024, trasmessa da il Suap del Comune di Rosignano Marittimo con la quale la Soc. Ecomar Italia Spa ha presentato il Piano di Monitoraggio e Controllo rimodulato secondo le indicazioni fornite da Arpat nella sopra citata Conferenza di Servizi del 14/12/2024;

PRESO ATTO della nota in atti regionali n.0624814 del 02/12/2024 con la quale Arpat ha trasmesso il contributo tecnico istruttorio di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto precedente;

VISTA la nota in atti regionali prot.249905 del 02/05/2024, con la quale la Società Ecomar Italia Spa ha trasmesso le modalità di gestione dell'impianto nella fase transitoria;

VISTA la nota in atti regionali prot. 0599329 del 18/11/2024, con la quale la Soc. Ecomar Italia Spa ha trasmesso l'aggiornamento dell'assetto relativo alla Vasca A5 nell'assetto definitivo, prevedendo una separazione fisica della stessa (Vasca A5/P e Vasca A5/NP) per l'effettuazione dell'operazione R13/D15 dei rifiuti non pericolosi e pericolosi senza promiscuità;

VISTA la nota in atti regionali prot. 0656744 del 18/12/2024 con la quale la Soc. Ecomar Italia Spa ha trasmesso la garanzia fidejussoria n. 01.000067825 del 09/12/2024 emessa dalla "S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni" a favore della Regione Toscana, conformemente a quanto previsto dalla DPGRT 743/2012;

VISTA la nota in atti regionali prot.653790 del 17/12/2024 con la quale la Soc. Ecomar Italia Spa ha trasmesso chiarimenti in merito all'attività svolta e ha aggiornato il documento relativo al confronto con le BATc con particolare riferimento alla BAT 27;

DATO ATTO dell'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti con le modalità di pagamento di cui alla DGRT n. 1164/2023, visto quanto disposto al punto 4 del dispositivo della Delibera stessa che precisa che l'onere dovuto, per istanze trasmesse prima dell'entrata in vigore della DGRT 1164/2023, dovrà essere versato secondo le modalità di pagamento di cui alla DGRT n. 885/2010 e s.m.i;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate in adempimento della normativa antimafia;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dirigente del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal responsabile di E.Q. "Autorizzazione rifiuti Area Toscana Costa - Via G. Galilei, 40 – Livorno";

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

DATO ATTO infine che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Area Toscana Costa – Via G. Galilei, 40 - Livorno ;

RITENUTO alla luce di quanto sopra espresso, di poter procedere, al rilascio del riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale dell'AIA alla Società Ecomar Italia Spa;

DECRETA

1. di rilasciare, sulla base dei pareri e degli esiti delle valutazioni richiamate in premessa, ai sensi dell'art. 29 ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i, nuova Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Ecomar Italia Spa (P.I. 01001190493) con sede legale in Via Pisana Livornese Nord, 9 – 57014 Collesalveti (LI) relativamente all'installazione IPPC ubicata in Via Polveroni 9/11- Rosignano Marittimo (LI);
2. di approvare secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 14 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, il progetto di realizzazione della modifica sostanziale presentato dalla Società Ecomar Italia Spa con la documentazione richiamata in premessa e di cui al parere favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi nelle sedute del 15/11/2022, 19/04/2023, 27/09/2023 e 04/12/2023;
3. di precisare che la presente autorizzazione è relativa all'esercizio delle seguenti attività IPPC di cui allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - 5.1 "Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività":
Lettere: b, c, d;
 - 5.3 "Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i:
Lettera a) punti 2,3,4;
 - 5.5 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale di oltre 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti";

4. di precisare inoltre che la totalità delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., svolte nell'installazione sono le seguenti:

R13: messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi;

R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

D9:Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D13:Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;

D14:Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15: Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

5. di autorizzare, ai sensi dell'art. 187 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la miscelazione in deroga dei rifiuti pericolosi aventi classi di pericolo diverse e la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo quanto previsto nell'Allegato 1 al presente Decreto e alle condizioni previste dal sopra citato art. 187 comma 2 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
6. di autorizzare l'utilizzo di rifiuti in sostituzione di reagenti alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato 1 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
7. di prescrivere che la Società entro 60 giorni dal ricevimento del presente Decreto trasmetta un aggiornamento del cronoprogramma di lavori relativi al progetto di realizzazione approvati con il presente Decreto;
8. di prescrivere altresì che che la società Ecomar Italia Spa dovrà effettuare le comunicazioni previste dall'art. 6 comma 6 della DPGRT n. 13/R/2017 in merito alla data di inizio e fine lavori e alla dichiarazione di conformità da parte del direttore dei lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato;
9. di stabilire quanto segue:
 - 9.1. che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'installazione sono quelle contenute nell'Allegato 1 "Allegato Tecnico" e nell'Allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC)", parti integranti e sostanziali del presente decreto;
 - 9.2. che la configurazione impiantistica è quella indicata:
 - Per lo stato attuale: planimetria di cui all'Allegato 3A al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
 - Per lo stato transitorio: planimetria di cui all'Allegato 3B al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
 - Per lo stato di progetto: planimetria di cui all'Allegato 3C al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
 - 9.3. che fino al completamento degli interventi inerenti previsti dal progetto presentato le modalità gestionali saranno quelle di cui allo stato transitorio. Il Gestore dovrà comunicare il completamento di ogni singola fase realizzativa, secondo quanto descritto nella documentazione tecnica progettuale e nel cronoprogramma presentato.

10. di precisare che la presente autorizzazione sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di cui all'All.IX alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I alla parte quinta);
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II Titolo IV della Parte III);

11. di prescrivere che:

- 11.1. il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA nel nuovo assetto è tenuto, ai sensi dell'art.29-decies c. 1 del D.Lgs 152/06 e smi, a darne comunicazione alla Regione Toscana;
- 11.2. il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'AIA nell'assetto transitorio descritto nell'Allegato 1 al presente Decreto dovrà darne comunicazione alla Regione Toscana per ogni singola fase di attivazione tra quelle previste al paragrafo 5.2 dello stesso Allegato 1;
- 11.3. a far data dalle comunicazioni di cui sopra il Gestore deve trasmettere alla Regione Toscana, al Comune di Rosignano Marittimo e all'ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Livorno, i dati relativi ai controlli delle emissioni richieste dall'AIA secondo modalità e frequenze di cui all'Allegato 2 (PMeC) del presente Decreto;

12. di precisare che il Gestore deve rispettare quanto altro disciplinato dal Titolo III bis "L'Autorizzazione Integrata Ambientale" del D.Lgs 152/06 e smi;

13. che la durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, così come disciplinato dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, è pari a 16 anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto, salvo il mantenimento della certificazione EMAS e UNI EN ISO 14001:2015;

14. di prescrivere che in caso di decadenza della certificazione EMAS e UNI EN ISO 14001:2015 dovrà essere data immediata comunicazione alla Regione Toscana adeguando le garanzie finanziarie già prestate;

15. al momento della cessazione definitiva dell'attività dove essere attuato il piano di ripristino dell'area aggiornato con quanto previsto dall'art.29 sexies comma 9 quinquies del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

16. di dare atto che sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

17. di dare atto altresì che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal Titolo III-bis, Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

18. di dare atto inoltre che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.lgs 152/2006;

19. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Rosignano Marittimo al fine dell'espletamento delle proprie competenze per:

19.1. la trasmissione, in relazione agli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10, del presente Decreto, alla Soc. Ecomar Italia Spa, inviando copia comprensiva della data di notifica al Settore “Autorizzazioni Rifiuti” della Regione Toscana;

19.2. l’invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al: Comune di Rosignano Marittimo, all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest; all’ARPAT Area Vasta Costa - Dipartimento di Livorno ai fini dei successivi controlli, all’ATO Toscana Costa, al Comando Provinciale VV.FF. Dipartimento di Livorno, alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT ai fini del mantenimento della banca dati regionale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge

IL DIRIGENTE

Allegati n. 5

- 1 *Allegato Tecnico*
6c9d215e8e5f5933b43ca4638642f2578b6e75d84685205c7685bc630f882af3
- 2 *Piano di Monitoraggio e Controllo*
8e10c7e75f2e56210ef85f2614a8b5a3aaec859ab674662aaaabb673735a6b76
- 3A *Planimetria stato attuale*
9cb596509f532ad30995ad0381ac901685e22ca2637a4595c2fa7bdb5a4c1574
- 3B *Planimetria stato transitorio*
7382c60c8775b87666f76c2e8a23a00d56dd5be789627d939d0c2d9581a4597f
- 3C *Planimetria stato definitivo*
2932aeac86e410e9aa1831eac17bd62303e6b8b34fb9df2f88efa20a828633b1

CERTIFICAZIONE